

Comunicazione dati operazioni con l'estero: escluse le importazioni e le esportazioni

A decorrere dal 1° luglio 2022, è previsto l'obbligo di trasmettere in **formato XML**, via Sistema di Interscambio, i dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia.

Lo sancisce l'art. 1 comma 3-*bis* del Dlgs. 127/2015, essendo decorso il differimento di sei mesi (dal 1° gennaio al 1° luglio 2022) di cui all'art. 5 del Dl 146/2021 (decreto "Fisco-lavoro").

Il nuovo obbligo non concerne le importazioni di beni e le esportazioni.

In termini generali, le operazioni con soggetti non stabiliti in Italia sono escluse dagli obblighi di fatturazione elettronica via SdI.

Inoltre, come dispone l'art. 1 comma 3-*bis* del Dlgs. 127/2015, in merito all'**invio dei dati** delle operazioni con l'estero, sono comunque escluse dall'adempimento le operazioni "per le quali è stata emessa una bolletta doganale".

Oltre alle importazioni, per le quali sono assolti in Dogana l'Iva e gli altri diritti dovuti, l'Agenzia delle Entrate aveva confermato che l'esclusione dall'obbligo di fatturazione elettronica via SdI e di presentazione del c.d. "esterometro", con le regole in allora vigenti, valeva anche per le **esportazioni** ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. a) del Dpr 633/72 (risposta a interpello Agenzia Entrate n. 130/2019).

Tale conclusione è da ritenersi valida anche per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2022.

L'esclusione riguarda, inoltre, le cessioni nei confronti di viaggiatori extra Ue ex art. 38-*quater* del Dpr 633/72, documentate con fattura elettronica trasmessa mediante il sistema OTELL0 (consulenza giuridica Agenzia delle Entrate n. 8/2019).

Per le altre operazioni con l'estero, invece, la comunicazione andrà effettuata con file in formato XML.

Particolare attenzione dovrà essere posta ai termini entro i quali effettuare l'invio dei dati, oltre che alla corretta **compilazione** dei campi "Tipo Documento" o del codice "Natura".

Nella versione applicabile dal 1° luglio 2022, l'art. 1 comma 3-*bis* del Dlgs. 127/2015 prevede che l'invio dei dati delle operazioni con soggetti non stabiliti, via Sistema di Interscambio, debba avvenire:

- quanto alle **operazioni attive** (nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia), entro il termine di emissione delle fatture o dei documenti che certificano i corrispettivi;
- quanto alle **operazioni passive** (da soggetti non stabiliti in Italia), entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Per ciò che concerne la compilazione del file XML oggetto di trasmissione al SdI, le regole da seguire sono analoghe a quelle utilizzate per il reverse charge "esterno" in formato elettronico.

A tal fine soccorrono, in particolare, le specifiche tecniche versione 1.7 (approvate con provv. n. 374343/2021), che ricalcano sostanzialmente il contenuto della "Guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell'esterometro" diffusa dall'Agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui un operatore non residente e privo di stabile organizzazione nel territorio dello Stato emetta fattura nei confronti di un committente **soggetto passivo residente** o stabilito, quest'ultimo è tenuto a predisporre un file XML, scegliendo il codice TD17 ("Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero"), avendo cura di inserire i dati del prestatore nell'elemento <CedentePrestatore> e i propri in quello relativo al <CessionarioCommittente>.

Nel **campo <Data>** dovrà essere indicata:

- la data di ricezione (o una data ricadente nel mese di ricezione) della fattura emessa dal fornitore estero, qualora l'acquisto riguardi servizi "intra-Ue";
- la data di effettuazione dell'operazione (ex art. 6 del Dpr 633/72), nel caso in cui i servizi siano stati eseguiti da un prestatore "extra Ue".

Occorrerà, inoltre, compilare la sezione <**DettaglioLinee**>, indicando i dati di ogni operazione e riportando l'imponibile presente nella fattura ricevuta, l'imposta dovuta o, in alternativa, il codice "Natura", qualora non si sia in presenza di un'operazione imponibile. Il documento andrà numerato (preferibilmente con una numerazione *ad hoc*). Nell'elemento <DatiFattureCollegate> dovranno essere riportati gli estremi della fattura di riferimento.

Con riguardo agli acquisti intracomunitari di beni, dovrà, invece, essere predisposto un documento con codice TD18.

La principale differenza rispetto al "file TD17" consiste nel fatto che nel campo <Data> potrà essere esclusivamente indicata la **data di ricezione** della fattura emessa dal cedente intracomunitario (o una data ricadente nel mese di ricezione), e non la data di effettuazione dell'operazione. Tale ultima scelta viene, infatti, adottata solo nelle fattispecie di cui all'art. 17 comma 2 del Dpr 633/72, in cui il cessionario/committente adempie agli obblighi di certificazione relativi alle cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da operatori non

residenti.

Per quanto testé evidenziato, si sottolinea come siano pressoché identiche le modalità di compilazione dei documenti "TD17" e "TD19", quest'ultimo utilizzabile in caso di acquisto di **beni già presenti** in Italia da soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato.

(MF/ms)